

Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto.

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO SEZIONE - PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

PREMESSA

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, si impegna sul fronte della prevenzione del bullismo e, più in generale, di ogni forma di violenza; intende attivare strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio che sono determinati, in molti casi, da condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico.

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato inoltre, accanto al bullismo, un aumento del fenomeno del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso un uso improprio dei social network, ad esempio con la diffusione di foto o immagini denigratorie, tendenti a mettere a disagio, in imbarazzo o ad escludere. Si tratta di forme di aggressioni e molestie, spesso accompagnate dall'anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sofferenza di quest'ultima. Il mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un' enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi. Il nostro Istituto intende attivare sinergie con le famiglie e altre istituzioni, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità ed educare gli studenti ad un uso consapevole del web.

La scuola, nell' ambito dell'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet, si impegna a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyberbullismo in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla legge n. 71 del 29 maggio 2017 : “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”;
- dalla Direttiva MIUR n.1455/06: “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo”;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007: “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- dalla Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007: “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- dalla Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007: “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- dal DPR 24 giugno 1998, n. 249: “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
- dal D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235: “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 24 giugno 1998 n. 249 , concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;

- dalle Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dall'aggiornamento delle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, MIUR ottobre 2017;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.

ART. 1 - Principio generale

Tutti gli alunni hanno diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento e tutti devono imparare ad accettare e rispettare differenze di cultura e di personalità.

ART. 2 - Definizione di bullismo

Il bullismo è un abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di un adolescente, definito “bullo” (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro adolescente, percepito come più debole, definito “vittima”, e può assumere forme differenti (fisico, verbale, relazionale).

Qualsiasi atto di bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.

ART. 3 - Definizione di cyberbullismo

Per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo (Legge 71/2017).

Qualsiasi atto di cyberbullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.

ART. 4 – Dichiarazione d'intenti

La politica scolastica di anti bullismo/anti cyberbullismo è da intendersi come una dichiarazione di intenti che guida l'azione e l'organizzazione all'interno del nostro Istituto. Al fine di attenuare l'entità del fenomeno vengono adottate le seguenti misure: giornata dedicata al dibattito sul problema del bullismo e cyberbullismo, incontri tra alunni, insegnanti, genitori ed esperti del territorio, creazione di una sezione dedicata al fenomeno all'interno del sito web dell'Istituto contenente il form per la segnalazione dei casi, elaborazione e divulgazione di questionari, visione di film attinenti alla tematica in oggetto.

ART. 5 – Interventi delle componenti dell'Istituzione Scolastica

L' I.I.S. “Cestari-Righi”:

- è attivo e sensibile circa le tematiche del bullismo e cyberbullismo;
- promuove iniziative di formazione e sensibilizzazione attraverso una progettualità che coinvolga tutta la comunità scolastica e realtà associative ed istituzionali del territorio.

Il Dirigente Scolastico:

- individua un docente referente di Istituto per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo (d'ora in avanti indicato come Docente Referente);
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione, in materia di prevenzione al bullismo e cyber bullismo, rivolti al personale docente e Ata;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

Il Docente Referente:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti di Istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia ecc. per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura i rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni, seminari, corsi nonché per la giornata europea sulla sicurezza in internet, la "Safer Internet Day" (7 febbraio).

Il Collegio dei Docenti:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

Il Consiglio di Classe:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e, nelle relazioni con le famiglie, propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

Il Docente:

- intraprende azioni che favoriscano l'acquisizione e il rispetto delle norme relative alla convivenza civile e all'uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica le modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati agli alunni della classe;
- osserva regolarmente i comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli sia delle potenziali vittime
- condanna fermamente ogni atto di sopraffazione e intolleranza.

Gli Alunni:

- devono imparare le regole basilari per rispettare gli altri, sia nella vita reale che quando sono connessi alla rete, prestando particolare attenzione alle comunicazioni effettuate tramite e-mail, sms, foto e video. Le condotte di cyberbullismo nei confronti dei compagni di scuola, anche se poste in essere in altro luogo rispetto all'edificio scolastico e in altro tempo rispetto all'orario scolastico (ad es. messaggi offensivi che partono di notte, dal pc di casa), se

conosciute dagli operatori scolastici (docente, dirigente, personale ATA) rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, vista la funzione educativa di quest' ultima e visto il Patto Educativo di Corresponsabilità con la famiglia.

- devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo e di chi omertosamente mostra indifferenza o, all'interno del gruppo, rafforza la condotta aggressiva;
- non possono, durante le lezioni o le attività didattiche in genere, usare telefoni cellulari/smartphone, tablet, riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- non possono, durante le attività didattiche, o comunque all'interno della scuola, acquisire mediante telefoni cellulari, o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. Il materiale audio/video acquisito all'interno dell'Istituto è utilizzabile per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.
- possono essere coinvolti nella progettazione e realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale.

I Genitori:

- devono partecipare attivamente alle azioni di formazione e/o informazione, istituite dal nostro Istituto, sui comportamenti del bullismo e del cyberbullismo;
- devono prestare attenzione ai comportamenti dei propri figli;
- devono vigilare sull' uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino/smartphone, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- devono conoscere le azioni messe in campo dal nostro Istituto e collaborare secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità;
- devono conoscere il Regolamento di Disciplina dell'Istituto e le sanzioni in esso previste.

ART. 6 – Tipologie di atti di bullismo e di cyberbullismo

Sono da considerarsi comportamenti persecutori, contro il singolo o il gruppo, qualificabili come atti di BULLISMO:

- calci, pugni, schiaffi, pestaggi;
- intimidazioni e minacce;
- offese, prese in giro, denigrazioni;
- furti, danneggiamento di beni;
- isolamento ed esclusione.

Sono da considerarsi comportamenti persecutori, contro il singolo o il gruppo, qualificabili come atti di CYBERBULLISMO:

- Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- Harassment: molestie attuate attraverso l' invio ripetuto di messaggi offensivi;
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;

- Denigrazione: pubblicazione all' interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- Outing estorto: registrazione delle confidenze, raccolte all' interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia, poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- Impersonificazione: insinuazione all' interno dell' account di un' altra persona, con l' obiettivo di inviare da tale account messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on-line;
- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Art. 7 – Gestione dei casi segnalati

Il Dirigente Scolastico, avuta conoscenza del caso di bullismo e/o cyberbullismo dal Docente Referente o da altra fonte, informa tempestivamente i genitori ovvero i tutori dei minori coinvolti.

A seconda della tipologia e gravità del caso, e al fine di gestire al meglio la questione, il Dirigente Scolastico coinvolge, in via esclusiva o cumulativa:

- il Consiglio di Classe;
- i Rappresentanti di classe degli studenti;
- i Servizi socio-assistenziali.

Art. 8 – Sanzioni disciplinari

I comportamenti trasgressivi accertati, riconducibili alle condotte di bullismo e/o cyberbullismo, se rientrano tra quelli previsti dal Regolamento Disciplinare d'Istituto sono immediatamente sanzionati dalla Scuola sulla base di quanto in esso previsto.

Si precisa che gli autori di comportamenti inquadabili come atti di bullismo e/o cyberbullismo sono puniti con sanzioni particolarmente incisive e per essi vengono altresì attivati percorsi educativi di recupero, mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica, così come previsto dal DPR del 24/6/98 n. 249 "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", modificato ed integrato dal DPR del 21/11/2007 n. 235.

Le sanzioni disciplinari irrogate dalla scuola non sostituiscono le sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, né sostituiscono quelle civili, per eventuali danni causati ingiustamente a cose o persone.

Art. 9 – Denuncia all'Autorità

Qualora il fatto segnalato configuri ipotesi di reato perseguibile d'ufficio, viene sporta denuncia all'Autorità Giudiziaria o alle Forze dell'Ordine competenti, tra cui la Polizia Postale se trattasi di reato compiuto attraverso internet; ciò in quanto il personale scolastico/amministrativo è personale incaricato di pubblico servizio, ed è quindi tenuto a denunciare la notizia di ogni reato procedibile d'ufficio di cui venga a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio (art. 331 cod.proc.pen.).

Art. 10 – Segnalazione al Questore

Fuori dai casi di reato perseguibili d'ufficio, nei casi di reato menzionati nell'art.7 della Legge n. 71/2017 fino a quando la querela non è proposta, la scuola, nella persona del Dirigente Scolastico, informa i genitori o il tutore della vittima minorenni che è possibile segnalare il caso al Questore, ai fini dell'avvio **della procedura di ammonimento**, prevista dalla L. 71/2017.

Art. 11 – Registro dei casi

Tutti i casi segnalati e trattati vengono annotati (senza riferimento alcuno alle persone coinvolte) su un apposito registro, Diario di Bordo, tenuto dall'Istituto a cura del Docente Referente.